



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-3015 Bern, USTRA

Carta

Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e
del suolo

Via Franco Zorzi 13

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

Vs. rif.:

Ns. rif.: P043-0304/GII

Collaboratore/trice: David Manuel Gilabert

Bern, 27 gennaio 2016

Trasporto di rifiuti contenenti amianto

Gentili signore e signori,

diamo seguito alla vostra lettera del 10 dicembre 2015 nella quale esprimete preoccupazione per le conseguenze che l'esenzione prevista per i numeri ONU 2212 e 2590 (amianto anfibolo e crisotilo) dalla disposizione speciale 168 (DS168) del capitolo 3.3 dell'ADR avrebbe sulla sicurezza nelle gallerie stradali. Ci chiedete se sia opportuno denominare i rifiuti contenenti amianto provenienti da "cantieri di risanamento", non più "rifiuti contenenti amianto debolmente agglomerato" bensì "manufatti contenenti amianto", in quanto ciò li escluderebbe da una classificazione come merci pericolose.

Al riguardo si osserva quanto segue:

1. I materiali di cui ai numeri ONU succitati sono stati sottoposti a limitazioni di transito in galleria solo a partire dal 2002 (cfr. appendice 2 SDR). Il fatto che in passato tale transito fosse ammesso è giustificato dalla loro appartenenza alla classe di pericolo 9, in cui sono riunite tutte le merci pericolose che, non costituendo un pericolo acuto per gli addetti al trasporto, ma avendo unicamente, come nel caso dell'amianto, effetti a lungo termine sulla salute umana, non possono essere attribuite ad altre classi. Dal 2002 e fino al 2010, fra le merci appartenenti alla classe 9 la SDR prevedeva il divieto di transito in galleria, oltre che per le due sopra menzionate, solo per i materiali contenenti bifenili policlorurati (PCB; n. ONU 2315, 3151 e 3152), suscettibili di produrre diossine in caso di incendio, e per alcuni materiali trasportati a caldo in cisterne (n. ONU 3257 e 3258). Gli altri 28 numeri ONU catalogati nella classe 9 non erano soggetti ad alcun divieto e potevano essere trasportati senza limitazioni o in quantitativi dell'ordine di diverse centinaia di litri o chilogrammi, con o senza autorizzazione a seconda dei casi. Come si può constatare, la normativa sul trasporto di merci pericolose non attribuisce dunque grande importanza alla pericolosità dei materiali appartenenti a questa classe e di

Bundesamt für Strassen ASTRA

David Manuel Gilabert

Postadresse: 3003 Bern

Weltpoststrasse 5, 3015 Bern

Tel. +41 58 463 42 90, Fax +41 58 463 43 21

david.gilabert@astra.admin.ch

www.astra.admin.ch

conseguenza neppure all'amianto. Non presentando un pericolo acuto, il rischio comportato dall'amianto in caso di incidente o di fuga puntuale non è quindi considerato importante durante il trasporto in sé. Può per contro rappresentare un pericolo reale dal punto di vista ambientale e nella zona contaminata per le persone che vi rimangono in contatto permanente, motivo per cui viene comunque classificato fra le materie pericolose della classe 9, ma nel gruppo d'imballaggio III (GI III), previsto per le materie che presentano minor rischio.

2. Dall'abrogazione nel 2010 della lista delle merci pericolose soggette a limitazioni contenuta nell'appendice 2 SDR, i divieti di transito in galleria sono disciplinati dall'ADR. Per quanto riguarda le due rubriche relative all'amianto, nella colonna 15 della tabella A del capitolo 3.2, l'ADR assegna la categoria di trasporto 2 al n. ONU 2212 e la categoria di trasporto 3 al n. ONU 2590, mentre a entrambe le rubriche è attribuito il codice di limitazione di transito nelle gallerie (E). In base alla tabella del punto 1.1.3.6.3 ADR il quantitativo autorizzato a transitare in galleria risulta essere di 333 kg per il n. ONU 2212 e di 1000 kg per il n. ONU 2590, senza l'applicazione di tutte le disposizioni ADR, come precisato al punto 1.1.3.6.2 dello stesso accordo. Si osserva pertanto che, pur con delle limitazioni, il trasporto di tale materiale in galleria è autorizzato in quantitativi relativamente generosi in virtù dell'appartenenza alla classe 9 GI III.

3. Per entrambi i numeri ONU in oggetto, la DS168 prevede inoltre l'esenzione totale dal rispetto delle disposizioni ADR a condizione che durante il trasporto il rischio di fuoriuscita di fibre d'amianto respirabili in quantità pericolose sia praticamente nullo per via dello stato in cui tale materiale si trova o, nel caso di manufatti, dell'imballaggio in cui questi sono contenuti. Di conseguenza, ai fini del trasporto in senso stretto e ai sensi della DS168, non è la denominazione in sé ("rifiuti contenenti amianto debolmente agglomerato" o "manufatti contenenti amianto") a determinarne la classificazione come merce pericolosa secondo l'ADR. La classificazione e l'esenzione dalla normativa dipendono piuttosto dal modo in cui è protetta la merce. Lo spedizioniere può dunque far valere l'esenzione a prescindere dalla denominazione attribuita, purché vengano soddisfatte le condizioni previste dalla DS168:

[DS168 L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell'ADR, se sono imballati in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabile].

In questo caso l'amianto non deve più essere considerato una merce pericolosa ai sensi della SDR e dell'ADR e il trasporto, per il quale non è richiesta alcuna segnalazione del veicolo, può essere effettuato liberamente anche in galleria.

Concludendo, riteniamo che la denominazione non abbia alcun influsso sulla classificazione dei rifiuti in oggetto come merci pericolose ai sensi dell'ADR. È solo il modo in cui sono protetti contro un'eventuale fuoriuscita di fibre a determinare la possibilità di beneficiare dell'esenzione secondo la DS168. La valutazione del caso particolare e dell'adempimento delle condizioni di esenzione previste dalla DS168 incombe alle autorità esecutive competenti. Definire il pericolo in maniera astratta e unicamente sulla base della terminologia usata nella DS168 ADR o dei codici di classificazione dei rifiuti non è possibile.

Rispondiamo dunque come segue alle domande poste a pagina 2 della vostra lettera:

- 1. Per il trasporto stradale di rifiuti speciali contenenti amianto debolmente agglomerato, derivanti dalla bonifica d'immobili dal citato minerale, è applicabile la deroga n. 168 dell'ADR?**

Sì, nella misura in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui alla DS168.

- 2. Se sì al punto precedente, il trasporto all'interno di un doppio sacco in plastica è considerato sufficientemente sicuro (per rifiuti da demolizione e risanamento, non per manufatti)?**

Non si può rispondere a questa domanda in maniera generale. Occorre valutare la situazione caso per caso verificando, sulla base delle circostanze concrete, se lo *scopo della disposizione* è salvaguardato e, all'occorrenza, prevedere le misure suppletive necessarie. Tale compito spetta alle autorità d'esecuzione competenti del luogo.

- 3. Se sì al punto 1, in assenza di assoggettazione ADR, il trasporto attraverso le citate gallerie di categoria E può avvenire senza limitazioni?**

Sì, poiché, fatte salve le condizioni previste nella DS168, non si tratta più di un trasporto sottoposto alle norme sul trasporto di merci pericolose e il veicolo non è dunque vincolato all'obbligo di segnalazione di cui alla sezione 5.3.2 ADR. Ne consegue che il trasporto in questione non è soggetto ad alcuna limitazione di transito in galleria.

- 4. Ritenuto che le assicurazioni professionali svizzere tendono ad escludere l'amianto e i prodotti contenenti amianto dalle loro prestazioni, chi sarebbe chiamato a coprire eventuali spese dovute alla sua dispersione accidentale, in particolare nelle gallerie di categoria E?**

Senza un'assicurazione di responsabilità civile non può essere messo in circolazione sulle strade pubbliche nessun veicolo a motore (art. 63 cpv. 1 legge federale sulla circolazione stradale, LCStr in combinato disposto con l'art. 3a cpv. 1 ordinanza sull'assicurazione dei veicoli OAV). L'elevata copertura assicurativa prescritta nell'articolo 12 capoverso 1 OAV è richiesta per i trasporti di merci pericolose non esenti da autorizzazione (art. 14 SDR). Se l'amianto trasportato rientra in questa categoria, la copertura deve figurare sulla licenza di circolazione (art. 11 cpv. 1 OAV). Nel caso di amianto esente da autorizzazione tale copertura non è richiesta; il detentore del veicolo deve però comunque stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per poter circolare sulle strade pubbliche. Chi non vuole rischiare di essere perseguito per guida senza assicurazione di responsabilità civile (art. 96 cpv. 2 LCStr) o dover risarcire di tasca propria eventuali danni, non ha dunque altra scelta se non di trovare una compagnia di assicurazione che non escluda dalla copertura i danni derivanti dal trasporto di amianto o di prodotti contenenti amianto.

- 5. In attesa di una chiarificazione del problema, previo accordo con le autorità del Canton Uri, ritenete possibile autorizzare il transito autostradale sotto il tunnel del San Gottardo?**

Non vediamo quali altri chiarimenti supplementari siano necessari. Dal momento in cui il trasporto è conforme alla DS168 e non è più sottoposto alla normativa sul trasporto di merci pericolose, non ci sono motivi che vietino il transito nella galleria del San Gottardo.

- 6. Il documento francese "Transport et élimination de déchets de matériaux contenant de l'amiante" (allegato 3) è applicabile, per analogia, anche in Svizzera?**

Poiché una parte del documento allegato non riguarda la legislazione in materia di trasporto di merci pericolose, possiamo pronunciarci unicamente sugli aspetti che rientrano nel nostro ambito di competenza.

Il documento risulta difficile da capire perché descrive simultaneamente e in maniera intricata condizioni di trasporto di natura differente: senza esenzioni (ad es. disposizioni di sorveglian-

za relative al n. ONU 2212 in caso di quantità che superino i 5000 kg), di esenzione parziale (punto 1.1.3.6) e di esenzione totale (DS168). Risulta pertanto difficile per un lettore inesperto distinguere quale disposizione si applichi in quale caso.

Paragrafo "Régime d'exemption et de dérogation aux prescriptions de l'ADR"

In questo paragrafo sono descritte le condizioni applicabili nel caso di un trasporto in base all'esenzione 1.1.3.6 ADR e non a un'esenzione totale come quella della DS168. Per certi aspetti le regole sono dunque più restrittive di quanto potrebbe essere consentito dalla DS168. Per altri, differiscono invece del tutto dalle norme della circolazione vigenti in Svizzera. Ad esempio, per quanto riguarda l'estintore non va dimenticato che, indipendentemente dal tipo di trasporto, nel nostro Paese restano applicabili tutte le altre norme della circolazione. L'articolo 114 capoverso 2 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) prescrive che gli autoveicoli di trasporto pesanti debbano essere equipaggiati con uno o più estintori facilmente accessibili, approvati quanto al tipo, con un contenuto totale minimo di 6,00 kg.

Quanto alle altre disposizioni descritte nel paragrafo, possiamo osservare quanto segue.

- Imballaggio:

Il documento limita il tipo di imballaggi autorizzati ai IBC flessibili costituiti da un tessuto di plastica con rivestimento interno di tipo 13H3 del gruppo di imballaggio II, mentre la normativa autorizza altri tipi di imballaggio, come ad esempio nel caso del n. ONU 2590 per il quale è consentito anche il gruppo III;

- Valore 1000 menzionato nella seconda colonna a pagina 2 in relazione al punto 1.1.3.6.3 ADR:

Non si tratta di un peso di carico di 1000 kg, ma di un valore 1000 indipendente dall'unità di misura (chilogrammi o litri) che, come spiegato nel documento, va calcolato secondo il punto 1.1.3.6.3 ADR. Tali spiegazioni devono essere oggetto di una formazione secondo il capitolo 1.3 ADR, come giustamente precisato nel documento stesso.

Il documento confonde fra loro diverse esenzioni: alla fine del paragrafo, nel riquadro all'inizio di pagina 3, menziona infatti quella secondo la DS168, quando invece tutto il resto del paragrafo riguarda solo l'esenzione 1.1.3.6.

Nella risposta sotto il riquadro in questione, si fa inoltre riferimento all'amianto bianco e all'amianto blu, due diciture che nell'ADR 2015 sono state sostituite dalle denominazioni AMIANTO, CRISOTILO (n. ONU 2590) e AMIANTO, ANFIBOLO (n. ONU 2212).

Pagina 4

Paragrafo «Emballages non agréés»

Per valutare le altre condizioni illustrate in questo paragrafo che, come quelle relative all'imballaggio e al fissaggio di una benna, si rifanno piuttosto al codice del lavoro, sarebbe opportuno rivolgersi e far analizzare il documento a specialisti nel trasporto dei rifiuti in parola. Questi dettagli non sono trattati nell'ADR.

Paragrafo «Équipement du véhicule de transport»

Punto «Autres dispositions»

Come indicato in precedenza, per il n. ONU 2212 l'esigenza di sorveglianza è applicabile solo a partire da 5000 kg, dunque ben al di sopra del limite di esenzione di cui al punto 1.1.3.6 (333 kg), e non nel caso della DS168. Nel quadro di quest'ultima non sono applicabili neppure le altre disposizioni citate nel paragrafo.

Paragrafo «Document de transport de marchandises dangereuses»


Questo documento non è richiesto in caso di applicazione della D168.

Pagina 5 e seguenti

Le pagine seguenti non trattano il trasporto di merci pericolose. Non possiamo dunque pronunciarsi sul loro contenuto.

Cordiali saluti.

Divisione Circolazione stradale



David Manuel Gilabert
Norme della circolazione

Responsabile settore specialistico Merci pericolose